CROCE ROSSA ITALIANA

CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME ACUSTICO E DI SEGNALAZIONE A LUCE LAMPEGGIANTE BLU

L'installazione del dispositivo acustico di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu serve per segnalare la presenza di un veicolo adibito a servizi urgenti e ottenere la via libera durante l'espletamento degli stessi.

Articolo 1

Caratteristiche dei dispositivi supplementari di allarme acustico

- 1. Il dispositivo supplementare di allarme per i veicoli di soccorso CRI e per gli altri veicoli che ne possono essere dotati occasionalmente deve possedere, in condizioni di campo libero, le seguenti caratteristiche acustiche:
- a) emissione di due suoni di frequenza rispettivamente pari a 392 Hz (Sol naturale) e 660 Hz (Mi naturale) Sui valori citati è consentita una tolleranza in più o in meno del 5%
- b) il livello di pressione sonora globale per ciascuna nota, misurata in condizioni di campo libero ed alla tensione nominale misurata ai capi del dispositivo, deve essere massimo sull'asse principale dell'apparecchio e compreso fra i 115 e i 125 dB a due metri di distanza da esso;
- c) lo spettro acustico di ciascuno dei due suoni, rilevato nelle condizioni di cui al punto b) con filtri a terze di ottava, deve risultare, su tutta la gamma di frequenze, almeno 4 dB inferiore al livello di pressione sonoralineare. Nella banda da 1800 a 4500 Hz, nelle stesse condizioni di misura, il livello di pressione sonora deve risultare non inferiore a 105 dB;
- d) un ciclo acustico completo comprende un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo e, infine un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo.
 - 2. Sulle frazioni di tempo succitate è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5%.
 - 3. I suoni devono susseguirsi senza interruzioni apprezzabili e senza sovrapposizioni.
 - 4. La durata totale del ciclo completo sopradescritto deve essere di 3 sec. ± 0,5 sec.
- 5. Fra un ciclo acustico completo ed il successivo può sussistere un intervallo per cui la durata massima non deve comunque superare i 0,2 sec. Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte anche quando la tensione ai morsetti del segnalatore varia da -10% a +10% rispetto alla tensione nominale;
- e) una volta azionato per mezzo di un impulso di azionamento di durata inferiore al ciclo acustico descritto al punto d), questo deve arrestarsi e completarsi automaticamente;
- f) il ciclo acustico descritto al punto d) deve potersi ripetere senza danneggiamenti o arresti anormali del dispositivo per 1 ora consecutiva, alimentando il dispositivo della tensione nominale e ad una temperatura di 20 ± 2 gradi C.
 - 6. Al termine della prova il dispositivo dovrà arrestarsi e riavviarsi.
- 7. Il dispositivo supplementare di allarme applicato su un veicolo nelle condizioni normali di montaggio, alimentato dalla batteria carica, deve dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore a 90 dB.

Articolo 2

Norme di installazione dei dispostivi supplementari di allarme

- 1. Su nessun veicolo CRI non può essere installato più di un dispositivo di allarme acustico.
- 2. Il comando del dispositivo di allarme deve essere facilmente accessibile da parte del conducente del veicolo.
- 3. Il dispositivo di allarme non deve potersi azionare se la chiave di avviamento non è inserita e se il motore del veicolo è spento.

Articolo 3

Caratteristiche dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante blu

- 1. Il dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu deve rispondere alle caratteristiche tecniche alle prescrizioni tecniche indicate nel Regolamento ECE/ONU n. 65. "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione l'approvazione di speciali luci di allarme per veicoli a motore" (approvato secondo l'accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore Ginevra 30.3.1958) e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. In alternativa alle prescrizioni di cui al comma 1, dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu deve rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche:
- a) frequenza di lampeggiamento pari a 90 +/- 30 periodi al minuto,
- b) superficie illuminante di rivoluzione intorno ad un'asse verticale o una superficie poliedrica ad asse di simmetria verticale.
- c) altezza della superficie illuminante compresa tra 0,10 e 0,20 m;
- d) intensità della luce entro i valori indicati nell'art. 205 regolamento del previgente CDS

Articolo 4

Norme di installazione dei dispostivi supplementari a luce lampeggiante blu

- 1. Sui veicoli CRI che possono essere dotati permanentemente dei dispostivi supplementari di segnalazione visiva, devono essere installati almeno due dispositivi che devono (quattro per le ambulanze):
- a) garantire la propagazione della luce sul piano verticale
- b) essere collocati in alto sul veicolo entro l'altezza massima della sagoma limite
- c) essere saldamente ancorati al tetto del veicolo.
- 2. Sui veicoli CRI che possono essere dotati solo occasionalmente dei dispostivi supplementari di segnalazione visiva può essere installato solo un dispositivo di tipo amovibile che deve essere collocato sul lato sinistro del veicolo in corrispondenza del posto del conducente. In quanto possibile, deve essere garantita la propagazione della luce sul piano verticale in tutte le direzioni. L'ancoraggio del dispositivo al tetto del veicolo deve essere solido e, se di tipo magnetico, deve essere garantito dal costruttore per sopportare tutte le sollecitazioni dinamiche del veicolo ad una velocità di almeno 100 Km/h.

Articolo 5

Approvazione dei dispostivi

- 1. I dispositivi supplementari a luce lampeggiante blu devono essere approvati in base al corrispondente regolamento ECE riconosciuto sulla base di Accordi internazionali.
- 2. Il dispositivo supplementare di allarme deve essere riconosciuto conforme dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Ogni esemplare deve essere conforme al prototipo approvato e deve recare un marchio costituito dalle lettere KSP seguite dal numero di riferimento del provvedimento relativo al riconoscimento.